

## Servizi Ambiente - Politiche Energetiche

Anno 2012 – Circ. n. 53 - 13/09/2012 SC-fa

**ARGOMENTO: Ambiente**

### **Titolo: Ambiente - Direttiva RAEE 2012/19/UE - Nuova disciplina sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prima parte.**

Il 13 agosto scorso è entrata in vigore la nuova **Direttiva RAEE, Direttiva 2012/19/UE** sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che **dovrà essere recepita** dagli Stati membri **entro la data del 14 febbraio 2014**, quando scatterà l'abrogazione della storica Direttiva 2002/96/CE, recepita a suo tempo nel nostro Paese con il D.Lgs. 151/2005.

L'obiettivo di fondo della nuova normativa europea si legge nel “*sesto considerando*” e sta nel “*contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore*” (per le definizioni a cui riferirsi, il provvedimento fa rinvio alla Direttiva Quadro Rifiuti, 2008/98/CE -già recepita nel nostro ordinamento con le modifiche al Codice ambientale apportate dal D.Lgs. 205/2010: cfr circolari del Servizio, tra cui nn. 12 e 13 del 2011-).

La nuova Direttiva prevede **due fasi di attuazione**: una prima fase transitoria e una seconda fase “a regime”.

Durante il **periodo transitorio**, in particolare, che si estende lungo l'arco dei primi sei anni dall'entrata in vigore della Direttiva, non è previsto alcun cambiamento all'attuale ambito di applicazione delle dieci classi di prodotti, salvo la modifica relativa all'aggiunta, da subito, di:

- apparecchiature facenti parte di impianti fissi di grandi dimensioni che svolgono la loro funzione anche ove non siano elementi degli stessi (tra cui figurano i pannelli fotovoltaici, che vengono abbinati al gruppo degli apparecchi di consumo, e le attrezzature di illuminazione);
- veicoli elettrici a due ruote non omologati (ad es. le biciclette elettriche a pedalata assistita).

A parte ciò, non ci sono altri cambiamenti importanti: i prodotti rimangono suddivisi in 10 categorie, indicate all'Allegato I, molto simili a quelle attuali.

L'ambito di applicazione potrà comunque essere oggetto di riesame da parte della Commissione entro il terzo anno dall'entrata in vigore della Direttiva.

Tra le principali novità, si evidenziano:

- una migliore definizione del campo di applicazione del provvedimento;
- chiarimenti sulla distinzione tra RAEE domestici e professionali, con la specificazione di come devono essere inquadrati gli apparecchi cd "dual use" (v. infra);
- misure agevolative della preparazione per il riutilizzo;
- introduzione del ritiro cd. "uno contro zero" per i RAEE di piccolissime dimensioni;
- modifiche alle norme sul finanziamento della gestione dei RAEE.

Di seguito, uno schema con le principali disposizioni della normativa.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Periodo transitorio - dal 13 agosto 2012 al 13 agosto 2018**

<p>La <b>Direttiva si applica alle seguenti categorie</b> di AEE (Allegato I):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grandi elettrodomestici</li> <li>2. Piccoli elettrodomestici</li> <li>3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni</li> <li>4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici</li> <li>5. Apparecchiature di illuminazione</li> <li>6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)</li> <li>7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport</li> <li>8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)</li> <li>9. Strumenti di monitoraggio e di controllo</li> <li>10. Distributori automatici</li> </ol>	<p>Alle AEE escluse dall'attuale disciplina, <b>si aggiunge l'esclusione delle seguenti AEE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;</li> <li>2. apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;</li> <li>3. lampade a incandescenza.</li> </ol>
---	---

### Periodo a regime - dal 14 agosto 2018

<p>Ferme le esclusioni di cui sopra, il campo di applicazione della Direttiva RAEE si estenderà a tutte le AEE secondo il concetto di “<b>campo di applicazione aperto</b>”. Gli apparecchi così risultanti sono raggruppati nelle seguenti <b>6 classi</b>, indicate nell'Allegato III:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura</li> <li>2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup></li> <li>3. Lampade</li> <li>4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), differenti dalle apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.</li> <li>5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), escluse le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.</li> <li>6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)</li> </ol>	<p>Resteranno <b>al di fuori del campo di applicazione</b> una serie di apparecchiature, alcune delle quali già attualmente escluse (utensili industriali fissi di grandi dimensioni; impianti fissi di grandi dimensioni), altre costituenti nuove esenzioni.</p> <p>La direttiva <b>non si applicherà, quindi</b>, alle seguenti AEE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;</li> <li>2. apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente Direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;</li> <li>3. lampade a incandescenza;</li> <li>4. apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;</li> <li>5. utensili industriali fissi di grandi dimensioni;</li> <li>6. impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;</li> </ol>
--	---

	<p>7. mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;</p> <p>8. macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;</p> <p>9. apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;</p> <p>10. dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.</p>
--	---

Entro i primi tre anni (agosto 2015) dall'entrata in vigore, l'ambito di applicazione "a regime" della Direttiva potrà essere oggetto di riesame ad opera della Commissione, assieme alla definizione dei parametri da seguire per distinguere tra apparecchiature di grandi e di piccole dimensioni (la nuova Direttiva contiene comunque una definizione ufficiale di "impianti fissi di grandi dimensioni").

### **PROGETTAZIONE DELLE AEE**

Gli Stati membri sono chiamati ad adottare misure adeguate affinché:

- siano applicati i requisiti di progettazione ecologica della Direttiva 2009/125/CE (che ha previsto l'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia)
- i Produttori non impediscano il riutilizzo dei RAEE mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, a meno che queste presentino vantaggi di primaria importanza (ad es. in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza).

### **NOZIONE DI PRODUTTORE**

Secondo la normativa vigente, le categorie di soggetti rientranti nella definizione di "Produttore" sono le seguenti tre:

1. chi produce e immette sul mercato di uno Stato membro AEE recanti il suo marchio;
2. chi immette nel mercato di uno Stato membro col proprio marchio apparecchiature prodotte da altri;
3. chi importa ed immette sul mercato di uno stato membro AEE con il marchio originale del produttore che gli ha fornito i prodotti.

In tutti e tre i casi, é indifferente che la vendita avvenga a distanza o meno.

La nuova Direttiva precisa che il Produttore dovrà essere "stabilito in uno Stato membro" oppure, se vende gli AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà essere stabilito nello stesso Stato membro in cui vende gli AEE, oppure in un altro Stato membro oppure in un Paese terzo.

**N.B.:** I venditori a distanza di AEE domestici devono registrarsi nello Stato membro in cui effettuano la vendita (nel caso, tramite rappresentante autorizzato designato ai sensi dell'art. 17 della Direttiva) e farsi carico di tutti gli oneri anche finanziari previsti in capo ai Produttori dalla normativa RAEE.

La nuova Direttiva prevede misure di coordinamento, informazione e collaborazione tra i vari registri nazionali (v. punto successivo).

### **REGISTRO DEI PRODUTTORI DI AEE**

Gli Stati membri devono:

- stilare un Registro dei Produttori comprensivo dei produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- garantire che ogni Produttore (o rappresentante autorizzato), sia registrato e possa inserire nei Registri nazionali on line tutte le informazioni pertinenti nonché opportunamente aggiornare quelle di cui all'Allegato X (nome e indirizzo del Produttore, categoria, tipo e marchio commerciale dell'AEE, etc.).

### **ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE AEE TRAMITE RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO**

Ai Produttori residenti in altro Stato membro viene riconosciuta la possibilità di iscriversi al registro nazionale del Paese nel quale vendono tramite un rappresentante autorizzato.

Questo è già, peraltro, il sistema applicato in Italia (non solo per i RAEE ma anche per i rifiuti di pile e accumulatori) in virtù della normativa di attuazione vigente nel nostro Paese: il Produttore, infatti, che immette AEE sul mercato italiano e ha sede in un altro Stato membro o in Paesi terzi, si iscrive al registro nazionale AEE (e, nel caso, anche a quello relativo ai rifiuti di pile e accumulatori) tramite un rappresentante in Italia, incaricato dei correlativi adempimenti.

Tale sistema, peculiare del nostro Paese, viene così esteso dalla nuova Direttiva a tutti i Paesi UE.

### **IDENTIFICAZIONE DEI RAEE PROFESSIONALI E APPARECCHI “DUAL USE”**

Anche per la nuova Direttiva, è stabilito un regime finanziario e di raccolta diverso per i RAEE domestici e per i RAEE professionali: con riguardo ai primi, la raccolta non spetta al Produttore, il quale è invece tenuto a farsi carico del ritiro dei RAEE professionali presso l'acquirente finale di un suo prodotto, oltre che naturalmente curare a sue spese il trattamento di tali rifiuti.

Occorre dunque sempre distinguere correttamente le due tipologie in questione.

In particolare, la nuova Direttiva stabilisce che gli apparecchi cd “dual use”, cioè quegli apparecchi (es. un personal computer, un Pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali) che si prestano -per qualità, prezzo, canale di vendita- all'uso sia domestico sia professionale, sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici e non professionali.

### **OBBLIGHI PER I DISTRIBUTORI**

Con riguardo ai RAEE domestici, gli Stati membri devono provvedere affinché:

- oltre al ritiro “uno contro uno” previsto dalla normativa attualmente in vigore a fronte della vendita di nuove AEE (a condizione che il reso sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura nuova acquistata)

- **i Distributori siano tenuti anche alla raccolta “uno contro zero”**, cioè alla raccolta dei RAEE indipendentemente dalla vendita di un prodotto nuovo: tale obbligo riguarderà gli esercizi di almeno 400 mq, dedicati alla vendita di AEE e con riferimento ai soli RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) *“salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci”*.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, per il completamento della disamina dei contenuti della Direttiva in oggetto (in allegato il testo) si rinvia ad una successiva, prossima, circolare.

(Gli allegati sono disponibili presso lo scrivente Servizio)